

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

Dipartimento di Giurisprudenza

CORSO DI STUDI in *MANAGEMENT PUBBLICO*

Diritto dei contratti e delle obbligazioni

mod. I

Prof.ssa Bianca Nicla Romano

A.A. 2023-2024

**LE SOA -
DEL CONTENZIOSO E DELL'ANAC - DELLA
GOVERNANCE**

La certificazione SOA

La SOA è una Certificazione che qualifica l'impresa a partecipare agli appalti pubblici in categorie di opere e classifiche di importo, entrambe commisurate alle capacità ed all'esperienza che l'azienda ha dimostrato all'Organismo di Attestazione.

La disciplina relativa a tale certificazione è stata introdotta con il d.p.r. 34 del 2000 che ha rinnovato il sistema di Qualificazione delle imprese prevedendo che l'unico documento qualificante sia la Certificazione SOA.

La certificazione SOA

L'acronimo SOA significa Società Organismo di Attestazione.

Precedentemente il percorso di Certificazione era rappresentato dall'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori.

In base alla normativa vigente, gli Organismi di Attestazione SOA sono tenuti a riscontrare la bontà, la veridicità, la correttezza e la sostanza di tutti i documenti che l'impresa utilizza ai fini della dimostrazione dei requisiti utili alla propria Qualificazione.

Tale processo di verifica prevede che la SOA interroghi sistemi informativi, banche dati ed Enti che hanno rilasciato dichiarazioni o certificati.

La certificazione SOA

Le certificazioni sono rilasciate da società organismi di attestazione (SOA) che sono organismi di diritto privato italiani con forma giuridica di S.p.A., autorizzati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, riassunti nel Regolamento per il sistema di qualificazione, decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Non esistono ditte SOA autorizzate, perché le SOA possono avere solo la forma societaria di spa e non possono essere ditte individuali.

La certificazione SOA

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (art. 3 comma 1, lett. f) - che modificò il precedente Codice dei Contratti Pubblici - la natura giuridica delle SOA è profondamente mutata.

Le stesse hanno infatti assunto funzioni di natura pubblicistica anche in materia di responsabilità contabile.

Si aggiunge inoltre che, in caso di false attestazioni rilasciate dalle stesse, si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale.

La certificazione SOA

Segnatamente, l'attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle SOA, che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e a sua volta abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

La certificazione SOA

Di fatto, in luogo dell'iscrizione all'Albo nazionale costruttori (oggi abolito) e in virtù della nuova normativa in ambito di appalti pubblici, l'attestazione SOA è oggi un documento necessario per comprovare la capacità dell'impresa di sostenere ogni appalto pubblico di fornitura e posa in opera con importo a base d'asta superiore a € 150.000,00 (sia esso in appalto o in subappalto).

Tale certificazione, che ha validità **quinquennale** (a condizione che ne venga richiesta conferma al terzo anno dal rilascio), viene valutata sulla base di un'analisi degli ultimi cinque anni di attività dell'impresa, precedenti alla richiesta di attestazione.

La certificazione SOA

Per ottenere l'attestazione SOA i requisiti indicati nel D.P.R. n. 34/2000 sono:

Requisiti generali, che attestano la correttezza professionale (per esempio che i titolari non abbiano avuto problemi con la giustizia), la regolarità dell'impresa (iscrizione alla Camera di Commercio, regolarità fiscale, regolarità del DURC, etc.).

Requisiti economici, tra cui referenze bancarie, organico idoneo, patrimonio netto adeguato, l'aver già svolto lavori di importo pari alla categoria per cui si richiede il certificato SOA, per esempio se si chiede il II livello si deve dimostrare di aver eseguito lavori per 516.000 euro, etc.

Requisiti tecnici, per esempio la presenza di un direttore tecnico con idoneo titolo di studio.

La certificazione SOA

Il direttore tecnico

In particolare il direttore tecnico è l'organo che verifica la correttezza di esecuzione dei lavori e ne è responsabile.

Non può essere direttore tecnico presso altre aziende con attestazione SOA, in quanto la legge prevede l'obbligo di unicità incarico.

Il direttore tecnico può essere il titolare dell'azienda (se è una ditta individuale), un socio (se si tratta di una società), un lavoratore subordinato oppure un esterno con contratto d'opera.

La certificazione SOA

Sinteticamente, la **documentazione** da produrre per la valutazione sarà simile a quella utilizzata per l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori, ovvero:

- visure camerali;
- certificati del Casellario giudiziale per legali rappresentanti e direttori tecnici;
- certificato rilasciato dalla Cancelleria Fallimentare, bilanci (o equivalenti documenti fiscali).

La certificazione SOA

Procedura

La procedura per ottenerla consiste nella consegna dei documenti al SOA, al fine di verificare le caratteristiche tecniche, morali e finanziarie dell'impresa richiedente.

Dopo aver ottenuto tutti i documenti, il SOA avvia l'istruttoria consultando sia i documenti che l'impresa richiedente ha consegnato, sia i sistemi informativi pubblici che possono fornire notizie sull'impresa, quali ad esempio l'INPS o l'Agenzia delle Entrate.

La certificazione SOA

Rinnovo

Per il rinnovo deve essere presentata relativa domanda almeno **90 giorni** prima della scadenza.

La semplice domanda di rinnovo consente di continuare a concorrere a gare di appalti pubblici, pur senza che la procedura di rinnovo si sia ancora perfezionata, (come ha statuito l'ANAC con la delibera n. 440/2018): essa consente l'ottenimento dell'attestazione SOA entro il giorno del provvedimento definitivo di aggiudicazione dell'appalto.

La certificazione SOA

Al quesito se la SOA è vincolante per la stazione appaltante, si evidenzia che sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il rilascio delle attestazioni SOA **integra una funzione pubblica di certificazione**, potendosi equiparare l'attestato SOA ad **un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso del possesso dei requisiti in esso** – appunto – attestati (*ex multis*, Cons. Stato, VI, 4 luglio 2012, n. 3905; V, 19 aprile 2011, n. 2401).

In tal senso si pongono anche il comunicato AVCP n. 41 del 13 luglio 2004 e le determinazioni della stessa Agenzia nn. 6 del 21 aprile 2004 e 10 del 25 maggio 2004.

La pubblica valenza accertativa delle attestazioni SOA trova eco nella previsione dell'art. 60, comma 3 del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui *“l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici”*.

La certificazione SOA

La certificazione SOA – ove esistente e formalmente corretta – è dunque vincolante per l'amministrazione, che nel corso delle verifiche di sua competenza circa la sussistenza o meno dei presupposti di partecipazione alla gara dei singoli operatori economici non può sindacarne la correttezza o veridicità, se del caso per discostarsene (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14.06.2021 n. 4622).

La certificazione SOA

Dunque, fino ad oggi l'attestazione SOA ha garantito il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro IVA esclusa. Tale attestazione viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

L'articolo 100 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici conferma questa impostazione ma ne tratteggia anche un prossimo allargamento anche al settore dei servizi e delle forniture.

La certificazione SOA

In particolare, come già visto, il comma 4 dell'art. 100 statuisce che per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati.

L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12.

Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate.

La certificazione SOA

Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

La certificazione SOA

La Parte II dell'all. II.12 disciplina l'**Autorizzazione degli organismi di attestazione** e, all'art. 5, i **Requisiti generali e di indipendenza delle SOA**.

Si ribadisce, rispetto alla pregressa disciplina, che le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione».

Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell'Unione europea che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.

La certificazione SOA

Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato.

Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme dell'allegato e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria.

È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.

La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, ex art. 2359 c.c., il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

La certificazione SOA

Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro **quindici giorni** dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei a influire sul requisito dell'indipendenza.

Sono, poi, disciplinati i casi in cui le SOA non possono svolgere attività di attestazione, tra cui, ad esempio, il trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; il non essere in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assistenziali previsti dalla vigente legislazione; qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione; ovvero qualora gli stessi soggetti abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste.

La certificazione SOA

Lo stesso allegato disciplina, inoltre, i requisiti tecnici delle SOA, il rilascio della autorizzazione, le tariffe, la vigilanza dell'Anac, le sanzioni nei confronti delle SOA e per violazione da parte degli operatori economici dell'obbligo d'informazione. Infine, le attività delle SOA.

Del contenzioso

Libro V - Del contenzioso e dell'Anac. Disposizioni finali e transitorie

Parte I - Del contenzioso

Titolo I - I ricorsi giurisdizionali

Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

I ricorsi giurisdizionali

L'art. 209 introduce le **Modifiche al codice del processo amministrativo**. In particolare:

a) l'articolo 120 è sostituito dal seguente: «Art. 120 – (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)) – (omissis)»;

b) l'articolo 121 è sostituito dal seguente: «Art. 121 – (Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni) – (omissis)»;

c) all'articolo 123, comma 1, alinea, le parole: «di cui all'articolo 121, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 121, comma 5»;

d) l'articolo 124 è sostituito dal seguente: «Art. 124 – (Tutela in forma specifica e per equivalente) – (omissis)».

I ricorsi giurisdizionali

Segnatamente, l'art. 119 c.p.a. richiamato dall'art. 120 modificato dall'art. 209 del nuovo Codice disciplina il **Rito abbreviato comune a determinate materie** e le sue disposizioni, ai sensi del comma 1, si applicano, tra gli altri, ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti.

Mentre l'art. 121 c.p.a. disciplina l'**Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni**.

I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Invece, i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale sono: l'accordo bonario per i lavori; l'accordo bonario per i servizi e le forniture; la transazione; l'arbitrato.

È inoltre possibile costituire il collegio consultivo tecnico che emana pareri obbligatori e determinazioni.

Infine, sono disciplinati i pareri di precontenzioso e la legittimazione ad agire dell'ANAC.

Accordo bonario per i lavori

L'art. 210 prevede che per i lavori pubblici, affidati da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

Accordo bonario per i lavori

In particolare, il comma 2 disciplina il procedimento dell'accordo bonario, che riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Accordo bonario per i lavori

Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il comma 3 attribuisce al direttore dei lavori il compito di dare immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Accordo bonario per i lavori

Il comma 4, invece, attribuisce al RUP il ruolo di valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1.

Il comma 5 prevede che, entro **quindici giorni** dalla data di comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

Accordo bonario per i lavori

In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro **quindici giorni** dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con dall'allegato V.1.

La proposta è formulata dall'esperto entro **novanta giorni** dalla nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro **novanta giorni** dalla data di comunicazione di cui al comma 3.

Accordo bonario per i lavori

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti entro **quarantacinque giorni** dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti.

Accordo bonario per i lavori

L'accordo ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal **sessantesimo giorno** successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario (comma 6).

L'art. 211 disciplina, invece, l'**Accordo bonario per i servizi e le forniture** e prevede che le disposizioni sull'accordo bonario di cui all'art. 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Transazione

Altro rimedio alternativo è quello disciplinato dall'art. 212, ovvero la transazione.

La norma prevede che le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Transazione

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero a 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito, qualora si tratti di amministrazioni centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali, di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Arbitrato

La stazione appaltante o l'ente concedente, ai sensi del comma 2 dell'art. 213, può direttamente indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara oppure, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria.

In questi casi, l'aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro **venti giorni** dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In tal caso la clausola compromissoria non è inserita nel contratto.

È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto.

Arbitrato

È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

Arbitrato

Il collegio arbitrale è composto da *tre membri* ed è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 214.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza.

Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 2 dell'articolo 214.

Sia lui che gli arbitri sono scelti tra soggetti di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

Arbitrato

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

Il comma 6 prevede che non possono essere nominati arbitri:

- a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in servizio, i magistrati e i giudici tributari in servizio nonché gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio;
- b) coloro che nell'ultimo anno hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte, o nell'ultimo biennio quelle di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, salvo che l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del dipendente pubblico;
- c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa, contabile, militare e tributaria proposti dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;

Arbitrato

- d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;
- e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o resi i relativi pareri;
- f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
- g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l'arbitrato.

Arbitrato

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo, ai sensi del comma 7.

Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale così come le designazioni di parte.

Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

Arbitrato

Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, **con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.**

I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

Arbitrato

Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale.

Entro **quindici** giorni dalla pronuncia del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.

Arbitrato

Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC.

Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.

Arbitrato

Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di **novanta giorni** dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di **centottanta giorni** dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Arbitrato

L'ultimo comma, il 15, prevede che, su istanza di parte, la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.

Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal Presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile.

Arbitrato

Il collegio provvede su incumbenti istruttori che ritiene indispensabili con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.

La disciplina relativa ai compensi degli arbitri è disposta dall'allegato V.1. che, in sede di prima applicazione del codice, è anch'esso abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari

Ai sensi dell'art. 214 presso l'Anac è istituita la Camera per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture; essa cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il relativo codice deontologico e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari

Il consiglio arbitrale è composto da cinque membri ed è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità.

Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari

L'Anac sceglie il Presidente del consiglio arbitrale che dura in carica **cinque anni** ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa.

Durante il periodo di appartenenza, e nei successivi **tre anni**, i soggetti iscritti all'Albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari

Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC; essa cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorità e alla Cabina di regia.

Il comma 7 prevede che possono essere iscritti all'Albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle categorie dei:

- a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, magistrati e giudici tributari a riposo;
- b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione;
- c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
- d) professori universitari, anche in quiescenza, nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari

Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.

L'iscrizione all'Albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità **triennale** e può essere nuovamente ottenuta decorsi **due anni** dalla scadenza del triennio. Sono fatti salvi i casi di riconsunzione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.

L'ulteriore disciplina relativa all'Albo degli arbitri, all'elenco dei periti e all'elenco dei segretari è disposta dall'allegato V.1.

Collegio consultivo tecnico

È disciplinato dal Codice, all'art. 215, anche il Collegio consultivo tecnico, organo avente il precipuo scopo di dirimere sul nascere i possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte del contratto di appalto.

La creazione, obbligatoria per gli appalti sopra soglia, di un organismo consultivo e di mediazione e conciliazione destinato ad accompagnare l'esecuzione del contratto sin dal momento iniziale e per tutta la sua durata, è volta, appunto, ad evitare che dispute e contrasti che possono insorgere tra le parti ritardino o ostacolino l'esatto adempimento della prestazione contrattuale.

Collegio consultivo tecnico

Il comma 1 prevede, infatti, che, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

In sede di prima applicazione del codice, anche l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Collegio consultivo tecnico

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter c.p.c..

Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Pareri obbligatori

L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'art. 216, è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 121, comma 11, secondo periodo.

Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

Pareri obbligatori

La norma prevede, inoltre, che nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:

a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Pareri obbligatori

Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, il comma 4 dell'art. 216 prevede che, entro **quindici giorni** dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217.

Determinazioni

Quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 217, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c. se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto.

La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.

Determinazioni

Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi del comma 4 dell'articolo 216.

Se le parti escludono che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.

Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo art. 808-*ter*, secondo comma, c.p.c.

Costituzione facoltativa e scioglimento del collegio consultivo tecnico

Gli artt. 218 e 219 prevedono che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalità di cui all'allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Tale collegio è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC

Infine, ai sensi dell'art. 220, su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro **trenta giorni** dalla ricezione della richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro **quindici giorni**, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre il ricorso di cui al comma 3.

Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC

L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del codice l'ANAC emette, entro **sessanta giorni** dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati.

Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC

L'ANAC può adottare un proprio regolamento tramite il quale individuare i casi o le tipologie di provvedimenti, anche relativi alla fase esecutiva, con riferimento ai quali esercita i poteri di cui ai commi precedenti.

Attraverso di esso individua un termine massimo, che decorre dall'adozione o dalla pubblicazione dell'atto contenente la violazione, entro il quale il parere può essere emesso.

Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC

Il parere è trasmesso alla stazione appaltante e se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a **trenta giorni** dalla trasmissione, l'Autorità può presentare ricorso, entro i successivi **trenta giorni**, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, D.lgs. 104/2010.

DELLA GOVERNANCE

La cabina di regia

La Parte II del Libro V è dedicata alla *governance*.

Nel settore dei contratti pubblici i profili istituzionali della *governance* non presentano aspetti di particolare diversità rispetto a quelli tipici di qualunque altro settore del diritto amministrativo.

Valgono, dunque, le stesse regole generali di *governance* intesa quale «l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure che riguardano la gestione e il governo di una società, di un'istituzione, di un fenomeno collettivo».

Sotto il profilo istituzionale essa continua, anche nel nuovo Codice, ad essere affidata agli stessi organi già operanti sotto la vigenza del precedente ma con ruoli, compiti ed attribuzioni in parte modificati.

DELLA GOVERNANCE

La cabina di regia

L'art. 221 disciplina la Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La sua composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dall'allegato V.3.

In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

La Cabina di regia è la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni, e per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche.

DELLA GOVERNANCE

La cabina di regia

Ciascuna amministrazione coinvolta nell'applicazione del codice trae dall'azione della Cabina di regia indicazioni e spunti per la propria attività. A tal fine, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, la Cabina di regia istituisce uno "sportello unico di supporto tecnico" (*help desk*) dedicato presso la sua segreteria, in collaborazione con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAC, anche condividendo i relativi dati e le relative informazioni.

L'*help desk* effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nel codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità.

Entro il settimo e il tredicesimo mese a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia la Cabina di regia presenta al Governo una relazione sulle attività dell'*help desk*, suggerendo se del caso interventi correttivi sul piano normativo e amministrativo e raccomandando le migliori pratiche organizzative e attuative.

DELLA GOVERNANCE

La cabina di regia

La Cabina di regia ha tra l'altro il compito di:

- a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione, anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
- b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di regolamenti attuativi e atti di indirizzo, nonché il loro ulteriore riordino in allegato al codice, anche al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca;
- c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal codice per valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, e garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore e contribuendo all'effettuazione delle analisi e verifiche di impatto dei relativi provvedimenti;

DELLA GOVERNANCE

La cabina di regia

- d) sovrintendere alla digitalizzazione del sistema dei contratti pubblici, fermo restando l'esercizio delle funzioni, da parte dell'ANAC, di cui all'articolo 23;
- e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche;
- f) in relazione al partenariato pubblico privato, in coordinamento con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, promuovere la conoscenza delle nuove procedure e agevolarne l'utilizzo tra i potenziali partecipanti, ivi comprese imprese, banche e altre società finanziarie; favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le parti; individuare e divulgare le soluzioni più appropriate a eventuali problemi applicativi e promuovere la raccolta e la diffusione dei dati che confluiscono nella banca dati sul partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 175, comma 7.

DELLA GOVERNANCE

La cabina di regia

La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.

Ogni anno, anche avvalendosi dell'ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.

DELLA GOVERNANCE

La cabina di regia

Essa è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure.

Il CIPRESS elabora specifiche politiche in materia di servizi e forniture, predisponendo un piano nazionale dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di innovazione e di investimento in tecnologia, anche attraverso consultazioni periodiche degli operatori economici.

Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche le modalità di attuazione delle previsioni ivi contenute, e include l'attuazione di progetti specifici, anche attraverso affidamento degli stessi a centrali di committenza.

DELLA GOVERNANCE

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Poi c'è l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale è disciplinata dall'art. 222.

Essa svolge attività di vigilanza e controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

Attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti.

DELLA GOVERNANCE

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Le sue decisioni e gli atti da essa assunti sono impugnabili innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

Per l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice.

I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l'autenticità.

DELLA GOVERNANCE

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Tra i suoi compiti: la vigilanza sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice; la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici; la vigilanza sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori.

Inoltre, gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica.

Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

DELLA GOVERNANCE

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

L'ANAC collabora con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del *rating* di legalità delle imprese (di cui all'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) che concorre anche alla determinazione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109.

Ha, poi, il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000.

DELLA GOVERNANCE

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Presso l'ANAC, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori.

L'ANAC pubblica gli strumenti di regolazione flessibile che essa stessa adotta con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento e garantirne la consultazione immediata e suddivisa per materia.

DELLA GOVERNANCE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione

Ai sensi dell'art. 223, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti per l'adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.

Nello svolgimento di tali funzioni impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.

DELLA GOVERNANCE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione

In particolare, tra le varie sue competenze, promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati.

Inoltre, assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del codice.

DELLA GOVERNANCE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione

Per agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi, anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.

DELLA GOVERNANCE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione

Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8.

Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o l'ente territoriale interessati.